Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 18 ottobre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1973, n. **613**.

Caratteristiche dello stendardo in dotazione alle unità della Marina militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 maggio 1939, n. 708, concernente bandiera d'arma della Marina militare, uso della bandiera nazionale per l'Accademia navale e per il battaglione San Marco e concessione di una « Bandiera di combattimento » e di uno « Stendardo » alle navi militari ed alle squadriglie di M.A.S.;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonchè per i reparti a terra della Marina militare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1305, concernente l'istituzione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 9 del regio decreto 12 maggio 1939, n. 708, è così modificato:

« Lo stendardo di cui all'art. 3 del presente decreto è costituito da: una freccia, un drappo, una fiamma, un'asta, un nastro azzurro ed un cordone.

La freccia è di bronzo ed è formata da una parte cilindrica sormontata da una galletta sferica con sovrapposta la corona turrita e rostrata. La corona, la galletta e gli ornamenti sono dorati. La scritta che riporta le decorazioni concesse alla nave, al sommergibile, alla squadriglia, è incisa sulla parte cilindrica della freccia, e così pure i fatti d'arme e le relative date.

Il drappo, in seta con frangia dorata, è di forma quadrata e porta nella parte frontale la bandiera nazionale navale e nel verso la bandiera di bompresso. Su di esso vanno appuntate le decorazioni.

Sopra al drappo è inserita una fiamma tricolore di seta.

L'asta, in metallo brunito, composta di due pezzi che si congiungono con ghiera a vite, porta inferiormente un puntale di bronzo.

Il nastro azzurro con frangia dorata, sul quale è ricamato in oro il nome dell'unità o il numero della squadriglia ed il cordone dorato con fiocchi sono annodati all'asta superiormente al drappo.

Lo stendardo è di due grandezze regolamentari, la prima per gli incrociatori e cacciatorpediniere, la seconda per il naviglio di superficie da fregate a unità minori e per i sommergibili.

La forma e le dimensioni regolamentari si rilevano dalla tavola allegata ».

L'uso dello stendardo è esteso alle motocannoniere ed ai dragamine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1973

LEONE

TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 27. — VALENTINI

STENDARDO PER LE UNITA' DELLA M.M.

DIMENSIONI REGOLAMENTARI

Prima Grandezza

	a	b	c	d
Freccia	240	110	ø32	60
Asta	2150	800	ø32	680
Drappo	780	260	95	100
Fiamma	1800	90	25	900

Sciarpa senza frangia lungh. 1600 alt. 75
Cordoni senza fiocchi lungh. 1400 ø8

Seconda Grandezza (*)

	a	b	c	d
Freccia	240	110	ø32	60
Asta	2150	1200	ø32	460
Drappo	600	200	90	110
Fiamma	1350	90	25	675

Sciarpa senza frangia lungh. 1200 alt. 60
Cordoni senza fiocchi lungh. 1050 ø8

(*) - Lo stendardo della seconda grandezza ha tre pancali d'infenitura anziché quattro. —

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1973, n. **614**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vercelli ad accettare una donazione.

N. 614. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vercelli viene autorizzata ad accettare la donazione da parte del consorzio agrario e della Cassa di risparmio di Vercelli dell'attuale sala di contrattazione ubicata nell'edificio di proprietà di detti enti, sito in Vercelli e denominata « Casa dell'agricoltore »; il presidente o un suo delegato viene, inoltre, autorizzato a sottoscrivere l'atto preliminare di donazione dell'immobile, secondo il testo del provvedimento stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 16. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973.

Trasformazione in misura fissa dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per gli impiegati non di ruolo e salariati dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, terzo comma e 21, secondo e terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, che prevede la possibilità di trasformare in misura fissa i contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, recante la determinazione del contributo dovuto dai datori di lavoro all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto l'art. 14 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sulla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, che ha sostituito le tabelle *A* e *B* n. 1 (dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali) allegate alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, con nuove tabelle *A* e *B* n. 1;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 626, la quale ha previsto la proroga fino alla fine del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1966 delle esenzioni contributive e delle riduzioni nelle misure dei contributi previsti dal decreto 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999;

Vista, altresì, la legge 6 dicembre 1966, n. 1077, che ha esteso agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza diretto, indiretto e di reversibilità per il personale civile di ruolo, comprese quelle relative alle ritenute ed ai contributi, fatta salva per i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge, la possibilità di optare, entro un anno, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti od ai fondi sostitutivi di essa;

Visto l'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che ha disposto la concessione al personale in attività di servizio delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di un assegno integrativo mensile;

Visto l'art. 23 della stessa legge 18 marzo 1968, n. 249, riguardante l'estensione nei confronti di tutto il personale operaio delle amministrazioni statali delle disposizioni contenute negli articoli 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 e nella tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Considerato che nella tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, sopraspecificata sono previste soltanto quattro categorie di operai in luogo delle sette categorie preesistenti;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, recante l'aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, il quale ha sostituito le tabelle *A* e *B*1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali, allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903, con nuove tabelle *A* e *B*1;

Visto altresì l'art. 26 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, recante l'aumento del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al fondo per l'adeguamento delle pensioni;

Vista la legge 1° agosto 1969, n. 464, che ha disposto, a favore del personale in attività di servizio, con decorrenza 1° gennaio 1969 l'aumento dell'assegno integrativo mensile di cui al citato art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto l'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sulla concessione del soprassoldo giornaliero;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare, per effetto delle cennate disposizioni di legge, i vigenti contributi in misura fissa dovuti per gli impiegati non di ruolo e salariati dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 16, comma primo, ed all'art. 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti per le categorie degli impiegati non di ruolo e salariati dello Stato, sono ragguagliati nelle misure fisse stabilite nelle tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P* e *Q* allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con effetto dalle date indicate nelle allegate tabelle.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1973

LEONE

COPPO — MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1973
Registro n. 7 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 334

In vigore dal 1° novembre 1965

TABELLA *A*

Impiegati non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni

CLASSE DI CONTRIBUZIONE		CATEGORIE I/A	I/B	II	III	IV
		7ª	6ª	6ª	5ª	5ª
Valore della marca mensile (tabella *A* allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903)	L.	120	104	104	92	92
Contributo mensile:						
1) per il fondo per l'adeguamento delle pensioni:						
a carico dell'amministrazione	»	10.626	9.412	8.804	8.096	7.792
a carico del dipendente	»	5.040	4.464	4.176	3.840	3.696
2) per l'assicurazione contro la disoccupazione	»	1.680	1.488	1.392	1.280	1.232
3) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani	»	126	111	105	96	93
Totale contributo mensile	L.	17.472	15.475	14.477	13.312	12.813
a carico dell'amministrazione	L.	12.432	11.011	10.301	9.472	9.117
a carico del dipendente	»	5.040	4.464	4.176	3.840	3.696

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

In vigore dal 1° novembre 1965

TABELLA *B*

Operai con paga liquidata mensilmente

CLASSE DI CONTRIBUZIONE		CATEGORIE Capi operai	Operai specializzati (1ª categ.)	Operai qualificati (2ª categ.)	Operai comuni (3ª categ.)	Operai manovali (4ª categ.)	Operaie (5ª categ.)	Apprendisti (6ª categ.)
		8ª	7ª	7ª	6ª	6ª	6ª	5ª
Valore della marca mensile (tabella *A* allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903):								
per gli operai iscritti alle assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti ed alla tubercolosi	L.	118	102	102	86	86	86	74
per gli operai iscritti alla sola assicurazione invalidità e vecchiaia	»	108	92	92	78	78	78	66
Contributo mensile per il fondo per l'adeguamento delle pensioni	»	17.941	15.517	14.547	14.062	13.577	13.092	12.122

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

TABELLA *C*

In vigore dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 ottobre 1965

Operai con paga liquidata settimanalmente

CLASSE DI CONTRIBUZIONE		CATEGORIE Capi operai	Operai specializzati (1ª categ.)	Operai qualificati (2ª categ.)	Operai comuni (3ª categ.)	Operai manovali (4ª categ.)	Operaie (5ª categ.)	Apprendisti (6ª categ.)
		8ª	7ª	7ª	6ª	6ª	6ª	5ª
Valore della marca settimanale (tabella *B* allegata alla legge 21 luglio 1965, numero 903):								
per gli operai iscritti alle assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti ed alla tubercolosi	L.	27	23	23	20	20	20	17
per gli operai iscritti alla sola assicurazione invalidità e vecchiaia	»	25	21	21	18	18	18	15
Contributo giornaliero per il fondo per l'adeguamento delle pensioni	»	690,05	596,80	559,50	540,85	522,20	503,55	466,25

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

In vigore dal 1° gennaio 1967 TABELLA *D*

Impiegati non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni

CLASSE DI CONTRIBUZIONE		CATEGORIE				
		I/*A*	I/*B*	II	III	IV
		7ª	6ª	6ª	5ª	5ª
Valore della marca mensile (tabella *A* allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903)	L.	20	18	18	18	18
Contributo mensile:						
per l'assicurazione contro la tubercolosi . . .	»	1.680	1.488	1.392	1.280	1.232
per l'assicurazione contro la disoccupazione	»	1.932	1.711	1.601	1.472	1.417
Totale contributo mensile	L.	3.612	3.199	2.993	2.752	2.649

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

In vigore dal 1° gennaio 1967 TABELLA *E*

Impiegati non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, che abbiano optato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

CLASSE DI CONTRIBUZIONE		CATEGORIE				
		I/*A*	I/*B*	II	III	IV
		7ª	6ª	6ª	5ª	5ª
Valore della marca mensile (tabella *A* allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903)	L.	120	104	104	92	92
Contributo mensile:						
1) per il fondo per l'adeguamento delle pensioni:						
a carico dell'amministrazione .	»	10.626	9.412	8.804	8.096	7.792
a carico del dipendente	»	5.334	4.724	4.420	4.064	3.912
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi . .	»	1.680	1.488	1.392	1.280	1.232
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	»	1.932	1.711	1.601	1.472	1.417
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani .	»	126	111	104	96	92
Totale contributo mensile	L.	19.698	17.446	16.321	15.008	14.445
a carico dell'amministrazione	L.	14.364	12.722	11.901	10.944	10.533
a carico del dipendente .	»	5.334	4.724	4.420	4.064	3.912

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

In vigore dal 1° gennaio 1967 TABELLA *F*

Operai con paga liquidata mensilmente

CLASSE DI CONTRIBUZIONE		CATEGORIE						
		Capi operai	Operai specializzati (1ª categ.)	Operai qualificati (2ª categ.)	Operai comuni (3ª categ.)	Operai manovali (4ª categ.)	Operaie (5ª categ.)	Apprendisti (6ª categ.)
		8ª	7ª	7ª	6ª	6ª	6ª	5ª
Valore della marca mensile (tabella *A* allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903):								
per gli operai iscritti alle assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti ed alla tubercolosi . .	L.	118	102	102	86	86	86	74
per gli operai iscritti alla sola assicurazione invalidità e vecchiaia . .	»	108	92	92	78	78	78	66
Contributo mensile:								
1) per il fondo per l'adeguamento delle pensioni . . .	»	18.278	15.808	14.820	14.326	13.832	13.338	12.350
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	»	1.924	1.664	1.560	1.508	1.456	1.404	1.300
Contributo globale mensile . . .	L.	20.202	17.472	16.380	15.834	15.288	14.742	13.650

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

TABELLA *G*

In vigore dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1966

Operai con paga liquidata settimanalmente

CLASSE DI CONTRIBUZIONE		CATEGORIE						
		Capi operai	Operai specializzati (1ª categ.)	Operai qualificati (2ª categ.)	Operai comuni (3ª categ.)	Operai manovali (4ª categ.)	Operaie (5ª categ.)	Apprendisti (6ª categ.)
		8ª	7ª	7ª	6ª	6ª	6ª	5ª
Valore della marca settimanale (tabella *B* allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903):								
per gli operai iscritti alle assicurazioni invalidità, vecchiaia ed alla tubercolosi	L.	27	23	23	20	20	20	17
per gli operai iscritti alla sola assicurazione invalidità e vecchiaia	»	25	21	21	18	18	18	15
Contributo giornaliero:								
1) per il fondo per l'adeguamento delle pensioni	»	703	608	570	551	532	513	475
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	»	74	64	60	58	56	54	50
Contributo globale giornaliero	L.	777	672	630	609	588	567	525

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

TABELLA *H*

In vigore dal 1° marzo 1968

Impiegati non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni

CLASSE DI CONTRIBUZIONE		CATEGORIE				
		I/A	I/B	II	III	IV
		7ª	7ª	6ª	6ª	5ª
Contributo base mensile	L.	20	20	18	18	18
Contributo mensile:						
1) per l'assicurazione contro la tubercolosi	»	1.754	1.558	1.462	1.348	1.302
2) per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria	»	2.017	1.792	1.681	1.550	1.497
Totale contributo mensile	L.	3.771	3.350	3.143	2.898	2.799

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

TABELLA *I*

In vigore dal 1° marzo 1968

Impiegati non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni che abbiano optato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1966, n. 1077, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

CLASSE DI CONTRIBUZIONE		CATEGORIE				
		I/A	I/B	II	III	IV
		7ª	7ª	6ª	6ª	5ª
Valore della marca mensile (tabella *A*)	L.	120	120	104	104	92
Contributo mensile:						
1) per il fondo adeguamento pensioni:						
a carico dell'amministrazione	»	11.094	9.854	9.247	8.526	8.235
a carico del dipendente	»	5.569	4.947	4.642	4.280	4.134
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	»	1.754	1.558	1.462	1.348	1.302
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	»	2.017	1.792	1.681	1.550	1.497
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani	»	132	117	110	101	98
Totale contributo mensile	L.	20.566	18.268	17.142	15.805	15.266
a carico dell'amministrazione	L.	14.997	13.321	12.500	11.525	11.132
a carico del dipendente	»	5.569	4.947	4.642	4.280	4.134

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

In vigore dal 1° maggio 1968 TABELLA *L*

Operai con paga liquidata mensilmente

CLASSE DI CONTRIBUZIONE	CATEGORIE			
	Capi operai	Operai specializzati	Operai qualificati	Operai comuni
	9ª	8ª	8ª	7ª
Valore della marca mensile (tabella *A*):				
per gli operai iscritti alle assicurazioni invalidità, vecchiaia e tubercolosi L.	138	118	118	102
per gli operai iscritti alla sola assicurazione invalidità e vecchiaia »	126	108	108	92
Contributo mensile:				
1) per il fondo adeguamento pensioni »	20.748	18.772	17.784	16.796
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi »	2.184	1.976	1.872	1.768
Contributo globale mensile L.	22.932	20.748	19.656	18.564

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

In vigore dal 1° agosto 1968 TABELLA *M*

Impiegati non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, che abbiano optato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

CLASSE DI CONTRIBUZIONE	CATEGORIE				
	I/*A*	I/*B*	II	III	IV
	7ª	7ª	6ª	6ª	5ª
Valore della marca mensile (tabella *A*) L.	120	120	104	104	92
Contributo mensile:					
1) per il fondo adeguamento pensioni:					
a carico dell'amministrazione »	12.059	10.711	10.051	9.267	8.951
a carico del dipendente »	6.051	5.375	5.044	4.651	4.492
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi »	1.754	1.558	1.462	1.348	1.302
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione »	2.017	1.792	1.631	1.550	1.497
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani »	132	117	110	101	98
Totale contributo mensile L.	22.013	19.553	18.348	16.917	16.340
a carico dell'amministrazione L.	15.962	14.178	13.304	12.266	11.848
a carico del dipendente »	6.051	5.375	5.044	4.651	4.492

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

In vigore dal 1° agosto 1968 TABELLA *N*

Operai con paga liquidata mensilmente

CLASSE DI CONTRIBUZIONE	CATEGORIE			
	Capi operai	Operai specializzati	Operai qualificati	Operai comuni
	9ª	8ª	8ª	7ª
Valore della marca mensile (tabella *A*):				
per gli operai iscritti alle assicurazioni invalidità, vecchiaia e tubercolosi . . . . . . L.	138	118	118	102
per gli operai iscritti alla sola assicurazione invalidità e vecchiaia . . . . »	126	108	108	92
Contributo mensile:				
1) per il fondo adeguamento pensioni . . . . . »	22.550	20.402	19.328	18.255
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi . . . »	2.184	1.976	1.872	1.768
Contributo globale mensile . . . L.	24.734	22.378	21.200	20.023

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

In vigore dal 1° gennaio 1969 TABELLA *O*

Impiegati non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni

CLASSE DI CONTRIBUZIONE		CATEGORIE				
		I/A	I/B	II	III	IV
		8ª	7ª	7ª	7ª	6ª
Contributo base mensile	L.	20	20	20	20	18
Contributo mensile:						
1) per l'assicurazione contro la tubercolosi	»	2.016	1.800	1.696	1.572	1.520
2) per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria	»	2.318	2.070	1.950	1.808	1.748
Totale contribuito mensile	L.	4.334	3.870	3.646	3.380	3.268

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

In vigore dal 1° gennaio 1969 TABELLA *P*

Impiegati non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni che abbiano optato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

CLASSE DI CONTRIBUZIONE		CATEGORIE				
		I/A	I/B	II	III	IV
		8ª	7ª	7ª	7ª	6ª
Valore della marca mensile (tabella *A*)	L.	136	120	120	120	104
Contributo mensile:						
1) per il fondo adeguamento pensioni:						
a carico dell'amministrazione	»	13.860	12.375	11.660	10.808	10.450
a carico del dipendente	»	6.955	6.210	5.851	5.423	5.244
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	»	2.016	1.800	1.696	1.572	1.520
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	»	2.318	2.070	1.950	1.808	1.748
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani	»	152	135	127	118	114
Totale contributo mensile	L.	25.301	22.590	21.284	19.729	19.076
a carico dell'amministrazione	L.	18.346	16.380	15.433	14.306	13.832
a carico del dipendente	»	6.955	6.210	5.851	5.423	5.244

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

In vigore dal 1° gennaio 1969 TABELLA *Q*

Operai con paga liquidata mensilmente

CLASSE DI CONTRIBUZIONE		CATEGORIE			
		Capi operai	Operai specializzati	Operai qualificati	Operai comuni
		10ª	9ª	9ª	8ª
Valore della marca mensile (tabella *A*):					
per gli operai iscritti all'assicurazione invalidità, vecchiaia e tubercolosi	L.	156	138	138	118
per gli operai iscritti alla sola assicurazione invalidità e vecchiaia	»	144	126	126	108
Contributo mensile:					
1) per il fondo adeguamento pensioni	»	25.771	23.624	22.013	20.939
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	»	2.496	2.288	2.132	2.028
Contributo globale mensile	L.	28.267	25.912	24.145	22.967

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

(11729)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelvecchio Calvisio.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza consiliare del comune di Castelvecchio Calvisio (L'Aquila) sorgevano forti ed insanabili contrasti che compromettevano il normale funzionamento dell'ente.

In tale situazione il civico consesso non riusciva a provvedere all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1973.

Le adunanze consiliari, all'uopo indette, risultavano infruttuose.

Allo scopo, allora, di porre il su menzionato consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto con decreto 12 marzo 1973, n. 1085, notificato ai singoli consiglieri, disponeva una convocazione di ufficio di quel civico consesso per il giorno 24 marzo 1973, ai fini della deliberazione del bilancio, con l'esplicita diffida che trascorso infruttuosamente il termine di giorni trenta dalla predetta data sarebbero stati promossi i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo in quanto la seduta consiliare andava deserta.

Attesa la persistente inadempienza del consiglio comunale di Castelvecchio Calvisio in ordine alla approvazione del bilancio, la sezione decentrata di controllo regionale con decisione 2 maggio 1973 ha nominato, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, apposito commissario ai fini della deliberazione dell'importante documento contabile.

Il prefetto, ha proposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, in quanto, il consiglio comunale di Castelvecchio Calvisio, nonostante formale diffida, è rimasto carente in ordine al bilancio 1973, che è stato poi approvato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 27 giugno 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelvecchio Calvisio ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Ugo Jaboni.

Roma, addì 22 settembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castelvecchio Calvisio (L'Aquila) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1973, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale, ai fini del funzionamento della amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 27 giugno 1973;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelvecchio Calvisio (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ugo Jaboni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1973

LEONE

TAVIANI

(11824)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1973.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Carrozzeria Petrarca - Società cooperativa a r.l. », con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata in data 16 aprile 1973 nei confronti della società cooperativa « Carrozzeria Petrarca - Società cooperativa a r.l. », con sede in Padova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Carrozzeria Petrarca - Società cooperativa a r.l. », con sede in Padova, costituita per rogito notaio Luigi Pietrogrande in data 9 dicembre 1965, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Mario Rossetto ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11854)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970.

L'8 ottobre 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 30 luglio 1973, n. 527, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 30 agosto 1973, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970.

La convenzione e il protocollo, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 2, della convenzione, entreranno in vigore il 23 ottobre 1973.

(11857)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1973 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Sica Amedeo, residente in Napoli, dall'8 dicembre 1973;

Cieri Eugenio, residente in Ortona, distretto notarile di Chieti, dal 30 dicembre 1973.

(11877)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 234, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. non di ruolo Bernardini Steno avverso la decisione in data 27 luglio 1967, con la quale la commissione dei ricorsi presso il provveditorato agli studi di Roma ha respinto un suo precedente ricorso in materia di punteggio nella graduatoria degli aspiranti all'insegnamento di ragioneria e tecnica negli istituti tecnici.

(11698)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 320, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Bucci Mario, insegnante di ruolo presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri di S. Severo, avverso il provvedimento ministeriale n. 102 del 26 gennaio 1965, reiettivo del ricorso gerarchico contro la qualifica di « buono » attribuitagli dal preside per l'anno scolastico 1963-1964.

(11701)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « La Edile », con sede in Montalbano Jonico.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 ottobre 1973, il dott. Pietro Stefano Lo Murno è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « La Edile », con sede in Montalbano Jonico (Matera), in sostituzione del sig. Ghersi Domenico.

(11884)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Merano »
(Manifestazione 30 settembre 1973)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 30 settembre 1973 ed esito del « Gran Premio Merano » svoltosi all'ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo, nel « Gran Premio Merano » svoltosi il 30 settembre 1973 all'ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie T n. 70194:
L. 150.000.000 abbinato al cavallo Willpas;

2) Biglietto serie AB n. 94327:
L. 75.000.000 abbinato al cavallo Silver Trac;

3) Biglietto serie O n. 36812:
L. 50.000.000 abbinato al cavallo Whispin.

B) Premi di seconda categoria attribuiti agli altri 16 biglietti abbinati agli altri 16 cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio Merano » aventi diritto ciascuno al premio di L. 6.000.000:

1)	Bigl.	serie	A	n. 01282
2)	»	»	D	» 71384
3)	»	»	D	» 90432
4)	»	»	E	» 49408
5)	»	»	F	» 25512
6)	»	»	L	» 71760
7)	»	»	M	» 15706
8)	»	»	N	» 80667
9)	Bigl.	serie	O	n. 58444
10)	»	»	Q	» 23067
11)	»	»	S	» 31298
12)	»	»	U	» 54367
13)	»	»	V	» 49297
14)	»	»	V	» 62582
15)	»	»	AC	» 75201
16)	»	»	AD	» 80061

C) Premi di consolazione di L. 3.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl.	serie	F	n. 41030
2)	»	»	I	» 02080
3)	»	»	M	» 20500
4)	»	»	N	» 37450
5)	»	»	O	» 17498
6)	»	»	O	» 71336
7)	Bigl.	serie	O	n. 75562
8)	»	»	T	» 22302
9)	»	»	U	» 26861
10)	»	»	V	» 52706
11)	»	»	Z	» 63135
12)	»	»	AA	» 65874

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti i premi di prima categoria:

1) Biglietto serie T n. 70194: L. 1.500.000;
2) Biglietto serie AB n. 94327: L. 1.000.000;
3) Biglietto serie O n. 36812: L. 750.000.

Ai venditori dei 16 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 150.000 ciascuno.

Ai venditori dei 12 biglietti vincenti premi di consolazione L. 112.500 ciascuno.

(11755)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1973, il comune di Augusta (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 828.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11869)

Autorizzazione al comune di Campiglia Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1973, il comune di Campiglia Marittima (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 354.048.268, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11868)

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1973, il comune di Paternò (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.049.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11870)

Autorizzazione al comune di Porto Azzurro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1973, il comune di Porto Azzurro (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.870.718, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11871)

Autorizzazione al comune di San Biagio Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1973, il comune di San Biagio Platani (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11873)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1973, il comune di Castiglione di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.939.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 4355 della *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 20 giugno 1973.

(11872)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi del 15 ottobre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	565,60	565,60	564,70	565,60	565 —	565,60	565,75	565,60	565,60	565,60
Dollaro canadese	563,80	563,80	562,50	563,80	560,75	563,80	564 —	563,80	563,80	563,80
Franco svizzero	187,65	187,65	188,10	187,65	187,10	187,60	187,75	187,65	187,65	187,60
Corona danese	100,50	100,50	100,92	100,50	99,25	100,50	100,35	100,50	100,50	100,50
Corona norvegese	103,75	103,75	103,70	103,75	102,80	103,75	103,80	103,75	103,75	103,75
Corona svedese	135,25	135,25	135,70	135,25	134,25	135,25	135,35	135,25	135,25	135,25
Fiorino olandese	226,43	226,43	226,50	226,43	224,50	226,40	226,50	226,43	226,43	226,43
Franco belga	15,49	15,49	15,48	15,49	15,28	15,47	15,50	15,49	15,49	15,49
Franco francese	134,02	134,02	134,55	134,02	132,50	134,05	133,95	134,02	134,02	134 —
Lira sterlina	1372,85	1372,85	1371 —	1372,85	1363 —	1372,80	1373,80	1372,85	1372,85	1372,85
Marco germanico	235,09	235,09	235,20	235,09	233,75	235,05	235,18	235,09	235,09	235 —
Scellino austriaco	31,69	31,69	31,70	31,69	31,50	31,68	31,71	31,69	31,69	31,69
Escudo portoghese	24,46	24,46	24,50	24,46	24,15	24,44	24,46	24,46	24,46	24,46
Peseta spagnola	9,9725	9,9725	9,9575	9,9725	9,90	9,97	9,975	9,9725	9,97	9,97
Yen giapponese	2,126	2,126	2,1350	2,126	2,12	2,12	2,1325	2,126	2,12	2,12

Media dei titoli del 15 ottobre 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,15
» 5 % (Ricostruzione)	95,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,95
» 5 % (Città di Trieste)	95,175
» 5 % (Beni esteri)	93,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,625
» 5,50 % » » 1968-83	91,80
» 5,50 % » » 1969-84	95,90
» 6 % » » 1970-85	98,65
» 6 % » » 1971-86	98,60
» 6 % » » 1972-87	98,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,80
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,55
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,25
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	565,675
Dollaro canadese	563,90
Franco svizzero	187,70
Corona danese	100,425
Corona norvegese	103,775
Corona svedese	135,30
Fiorino olandese	226,465
Franco belga	15,495
Franco francese	133,985
Lira sterlina	1373,325
Marco germanico	235,135
Scellino austriaco	31,70
Escudo portoghese	24,46
Peseta spagnola	9,974
Yen giapponese	2,129

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a quindici posti di ispettore principale nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1972, registro n. 11, foglio n. 76, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a quindici posti di ispettore principale nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, tra gli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato, i quali siano in possesso del diploma di laurea, rivestano la qualifica di ispettore principale o direttore di sezione od equiparata e siano forniti dei requisiti professionali previsti nel bando stesso;
Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Salvatore dott. Paolo, consigliere di Stato.

Membri:

Colesanti prof. Massimo, ordinario di lingua e letteratura francese dell'Università di Roma;
Rosini prof. Ezio, docente di meteorologia ed oceanografia dell'Università di Roma;
Carretto gen. Gustavo, direttore centrale della Direzione generale dell'aviazione civile;
Lino Francesco, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della direzione generale suddetta.

Segretario:

Accorinti dott.ssa Paola, direttore nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della direzione generale citata.

Ai predetti verrà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.
La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per un importo di presumibili L. 100.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1973

Il Ministro: BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1973
Registro n. 5 *Trasporti, foglio n.* 158

(11849)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

Le prove scritte del concorso sopracitato, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 85, foglio n. 258, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, avranno luogo in Torino, nei giorni 19 e 20 novembre 1973, con inizio alle ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale « G. Sommeiller », in corso Duca degli Abruzzi, 20.

(11890)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Le prove scritte del concorso sopracitato, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 85, foglio n. 264, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, avranno luogo in Mestre (comune di Venezia) nei giorni 19 e 20 novembre 1973, con inizio alle ore 8, presso l'istituto tecnico industriale « A. Pacinotti » in via Caneve, 93.

(11891)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Calabria.

Le prove scritte del concorso sopracitato, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1972, registro n. 80, foglio n. 257, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, avranno luogo in Catanzaro, nei giorni 23 e 24 novembre 1973, con inizio alle ore 8, negli istituti di seguito elencati, presso i quali dovranno presentarsi i candidati con i cognomi corrispondenti alle lettere alfabetiche indicate a fianco di ciascun istituto:

Scuola media statale « B. Chimirri », rione Fondachello, via D. Marincola Pistoia, Catanzaro: lettere *A - B - C - E - H - I - O - Q;*
Scuola media statale « G. Mazzini », via Maddalena, 21, Catanzaro: lettere *D - F - G - L - U;*
Scuola media statale « G. Pascoli », via M. Greco, 47, Catanzaro: lettere *M - N - P - R;*
Istituto magistrale « G. De Nobili », via Piave, 1, sede centrale, Catanzaro: lettere *S - T - V - Z.*

(11892)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso interno per l'assegnazione della condotta medica unificata di Caravaggio

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo n. 3438 in data 14 ottobre 1970 con il quale è stato indetto concorso, per titoli, fra i titolari delle due condotte mediche del comune di Caravaggio per l'assegnazione della condotta unificata;
Visto l'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse e così costituita:

Presidente:

Angeletti dott.ssa Claudia, funzionario della carriera direttiva-amministrativa in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Componenti:

di Marco Pizzongolo dott. Sebastiano, direttore di sezione della prefettura di Bergamo;
Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;
Valentino prof. Andrea, primario chirurgo dell'ospedale maggiore di Bergamo;
Vailati prof. Giuseppe, primario medico dell'ospedale maggiore di Bergamo;
Locatelli dott. Giacomo, medico condotto di Almenno San Salvatore.

Segretario:

Lo Prejato dott. Bernardino, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiale della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati.

Milano, addì 22 maggio 1973

p. Il presidente
L'assessore regionale alla sanità: RIVOLTA

(11838)

REGIONE MOLISE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Campobasso, prot. n. 2926/U.V.P. del 31 dicembre 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso alla data del 30 novembre 1971;

Visti i propri precedenti decreti del 17 novembre 1972, n. 155 e del 5 giugno 1973, n. 100, relativi alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Accertata la regolarità degli atti e dello svolgimento del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria di merito dei candidati, stilata dalla competente commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la deliberazione della giunta regionale del Molise in data 3 luglio 1973, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 22 maggio 1973, n. 7;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei **posti di** veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1971:

1. Licursi Mario	punti	76,632
2. Ciarlariello Francesco	»	74,112
3. Cinone Filippo	»	72,540
4. Castrataro Pasquale	»	63,350
5. Pavone Ugo	»	57,672
6. Leone Egidio	»	53,130
7. Zurlo Giuseppe	»	52,540
8. Perrone Carmine	»	51,040
9. Travaglini Pasquale C.	»	50
10. Quarto Pasquale	»	48,860
11. Terranova Giuseppe	»	47,692
12. Pompa Ernesto	»	46,619
13. Colitti Renato	»	45,440
14. Busico Francesco Paolo	»	43,030
15. Becattini Giuseppe	»	42
16. Bulletta Carlo	»	42
17. Costanzo Giovanni	»	42
18. D'Alessandro Andrea	»	42
19. Di Ermenegildo Guido	»	42

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Molise e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 6 settembre 1973

Il presidente: D'UVA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio precedente decreto n. 293 del 6 settembre 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1971;
Visto l'ordine preferenziale espresso dai concorrenti nell'istanza di partecipazione al concorso, con riferimento agli anzidetti posti vacanti;
Ritenuto di dover procedere alla nomina dei vincitori;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la deliberazione della giunta regionale del Molise del 3 luglio 1973, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 22 maggio 1973, n. 7;

Decreta:

I sottoelencati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e vengono assegnati alla condotta veterinaria riportata accanto di ciascuno di essi:

1) Licursi Mario: condotta consorziata di Montagano-Matrice-Campolieto;
2) Ciarlariello Francesco: condotta consorziata di Trivento-Salcito;
3) Cinone Filippo: condotta consorziata di S. Elia a Pianisi-Monacilioni-Pietracatella-Ripabottoni-Macchia Valfortore;
4) Castrataro Pasquale: condotta comunale di Ielsi;
5) Pavone Ugo: condotta consorziata di Lucito-Castellino del Biferno-Petrella Tifernina;
6) Leone Egidio: condotta comunale di Bonefro;
7) Zurlo Giuseppe: condotta consorziata di Lupara-Castelbottaccio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Molise e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 6 settembre 1973

Il presidente: D'UVA

(11744)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1973, n. 35.

Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale e provvedimento di rettifica formale dell'impegno finanziario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 15 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti di commissioni, comitati, consigli o collegi comunque denominati, costituiti o da costituire presso l'amministrazione regionale, che non siano dipendenti della Regione, è attribuito, salvo che sia diversamente stabilito da norme particolari, un gettone individuale di presenza di L. 15.000 per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute.

Art. 2.

Ai componenti che per partecipare alle sedute debbono spostarsi dalla loro sede ordinaria, di servizio o di lavoro, spetta una indennità forfettaria di trasferta di L. 5.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

Nei casi previsti dal precedente comma è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di trasporto nel limite del costo del biglietto di 1ª classe e degli eventuali supplementi, qualora si viaggi in ferrovia o su altri mezzi di linea, ovvero nella misura forfettaria di lire 45 per chilometro qualora si faccia uso del mezzo proprio.

Ai componenti che siano funzionari della Regione spetta l'ordinario trattamento di missione.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito — sotto titolo I°, sezione 1ª, rubrica n. 2, categoria 3ª — cap. 49 con la denominazione: « Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di trasferta ed il rimborso spese al personale regionale ed a quello estraneo alla Regione — di consigli, comitati, collegi e commissioni » e con lo stanziamento di L. 2.000.000.

A favore di detto capitolo si provvede mediante storno di L. 2.000.000 del cap. 374 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito — sotto titolo I sezione 1ª, rubrica n. 2, categoria 3ª il cap. 101 con la denominazione: « Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di trasferta ed il rimborso spese al personale regionale ed a quello estraneo alla Regione — di consigli, comitati, collegi e commissioni » e con lo stanziamento di L. 50.000.000. A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di L. 50.000.000 dall'apposito fondo speciale iscritto al cap. 1500 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 2 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio medesimo).

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi verranno imputati negli appositi stanziamenti del bilancio regionale.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche a comitati, commissioni o collegi costituiti o da costituire ad iniziativa della Regione nell'esercizio delle proprie attività di istituto o che gravino, per legge, sul bilancio regionale, ancorché i predetti organismi abbiano completa autonomia dalla Regione.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 10 agosto 1973

CRESCENZI

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1973, n. 36.

Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 15 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

CONTRIBUTO ORDINARIO

Art. 1.

La regione Abruzzo concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia che sono state costituite o che si costituiranno nella Regione, versando un contributo pari al doppio della quota di patrimonio sociale versato dai soci, secondo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Per le cooperative già costituite e regolarmente iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione corrisponderà il contributo di cui all'art. 1 solo per le nuove quote di capitale sociale effettivamente versate dai soci in epoca successiva al 1° aprile 1972.

Art. 3.

Le cooperative, per aver diritto ai contributi di cui agli articoli precedenti, devono essere costituite e regolate secondo lo statuto-tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 23 aprile 1959 ed uniformare il loro statuto alle norme di cui al titolo V della presente legge.

Art. 4.

Il contributo sarà concesso su domanda della cooperativa, diretta al presidente della giunta regionale, corredata dai seguenti documenti:

a) copia dello statuto;

b) copia del bilancio dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;

c) elenco dei soci ed indicazione delle quote di capitale sociale da loro versate.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere presentati entro il 30 giugno di ciascun anno.

La Regione corrisponderà inoltre, per le spese di esercizio dell'anno precedente, un contributo annuale ad ogni cooperativa artigiana di garanzia nella misura di L. 200 000, più L. 1.000 per ogni socio eccedente il n. di 50.

Tale contributo non può comunque superare, per ogni singola cooperativa, l'ammontare complessivo di L. 1.000.000.

Art. 5.

I contributi di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge, sono concessi con deliberazione della giunta regionale a seguito della domanda corredata dai prescritti documenti di cui al precedente art. 4, previo parere della commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.

TITOLO II
CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Art. 6.

Alle cooperative artigiane di garanzia di nuova costituzione la Regione corrisponde, per le spese di primo impianto, un contributo straordinario di L. 250.000.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso con deliberazione della giunta regionale.

La domanda per ottenere il contributo dovrà essere presentata al presidente della Regione entro 90 giorni dalla data di costituzione della cooperativa, corredata dalla copia dello Statuto, dell'elenco dei soci e dalla indicazione del capitale sociale alla data di presentazione della domanda stessa.

TITOLO III
CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Art. 7.

La Regione concorre al pagamento degli interessi per i crediti di esercizio accordati agli artigiani che svolgono la loro attività nel territorio della Regione e che risultino iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane di cui alla vigente legislazione.

Il contributo per il pagamento degli interessi per i crediti di esercizio accordati secondo il precedente comma, sarà corrisposto nella misura del 5% annuo in relazione alle operazioni di credito di esercizio praticate da istituti di credito operanti nella Regione, e che siano state garantite dalle cooperative artigiane di garanzia abruzzesi.

Per le operazioni che godono di contributo in conto interessi da parte di altri enti, il contributo regionale di cui al presente articolo verrà corrisposto in misura tale che la somma di contributo risulti pari al 5% in ragione d'anno.

Art. 8.

Le domande, rivolte al presidente della Regione dovranno essere presentate alle rispettive cooperative.

Queste le inoltreranno alla Regione assieme alla copia dei verbali del consiglio di amministrazione, dai quali risultino la concessione delle garanzie, gli eventuali contributi in conto interessi concessi per l'operazione da altri enti.

La giunta regionale, sulla base dei verbali trasmessi dalle cooperative artigiane di garanzia, delibera la concessione del contributo, dandone notizia agli istituti bancari che accordano il prestito ed alle cooperative interessate.

La liquidazione dei contributi avviene semestralmente in base al rendiconto fornito dalle cooperative artigiane di garanzia. Il pagamento viene effettuato direttamente a favore degli istituti bancari concedenti i prestiti.

Art. 9.

La Regione rimborserà annualmente alle cooperative artigiane di garanzia le perdite complessive, da queste subite, per l'insolvenza dei soci verso gli istituti di credito convenzionati, nella percentuale massima del 25%, esaurite le procedure legali di riscossione nei riguardi dell'artigiano insolvente.

TITOLO IV
NORMA FINANZIARIA

Art. 10.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutabili in complessivi 60 milioni per l'anno 1973, si provvede mediante prelevamento dal « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » iscritto nel cap. 2500 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1973.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1973 è istituito e iscritto nel titolo II — spese in conto capitale; sezione V — azione ed interventi in campo economico; rubrica n. 2 — giunta regionale; acque minerali e termali, cave e torbiere, artigianato, fiere e mercati; categoria XI — trasferimenti — il capitolo 1930 così denominato: « interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia », con lo stanziamento di L. 60.000.000.

Nell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1973 la partita « fondo per contributi sugli interessi derivanti da operazioni di credito contratte da imprese artigiane », iscritta per 180.000.000, è ridotta a 120.000.000.

Negli esercizi successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

TITOLO V

Art. 11.

Le cooperative artigiane di garanzia che intendono fruire dei contributi previsti dalla presente legge dovranno, (in sostituzione delle norme previste dagli articoli 31, comma 2; 35, comma 2, lettera *b*); 38, comma 1; 46, comma 2 e 54 dello statuto — tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959) uniformare i propri statuti, nel termine di 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle seguenti norme:

a) fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione della cooperativa artigiana di garanzia, 3 membri nominati dal consiglio regionale, di cui 1 designato dalla minoranza;

b) la Regione nomina il presidente del collegio sindacale delle cooperative artigiane di garanzia;

c) in caso di scioglimento della società i fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, dovranno essere devoluti a favore di iniziative predisposte da enti pubblici per l'ammodernamento, la maggiore conoscenza e la diffusione delle produzioni artigiane;

d) la Regione, alla quale i liquidatori dovranno notificare in ogni caso i motivi e le cause dello scioglimento, avrà facoltà di disporre della destinazione dei fondi disponibili.

Art. 12.

Il consiglio regionale, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, nomina i membri di cui alla lettera *a*) del precedente articolo.

Al consiglio regionale spetta altresì l'esercizio della funzione di cui alla lettera *d*) del precedente articolo, sentita la commissione provinciale dell'artigianato competente per territorio.

Art. 13.

Ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del consiglio di amministrazione delle cooperative artigiane di garanzia, di nomina del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, saranno comunque considerati decaduti.

Art. 14.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 24 agosto 1973

CRESCENZI

(11364)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.